COMUNE DI FRAGAGNANO

PROVINCIA DI TARANTO

O R I G I N A L E

ORDINANZA N.	**34**
Data:	**29/04/2020**

ORDINANZA DEL SINDACO

Assunta il giorno VENTINOVE del mese di APRILE dell'anno DUEMILAVENTI dal Sindaco

Oggetto:
POLIZIA MORTUARIA – MISURE DI CONTRASTO PER LA DIFFUSIONE DEL COVID-19 (CORONAVIRUS).

COMUNE DI FRAGAGNANO

PROVINCIA DI TARANTO

Via Cesare Battisti, 1 – 74022 FRAGAGNANO (TA)
tel. 099–9561884 – fax 099–9564117 – C.F.: 80009890734 – P.I. 01042380731
pec: protocollo.comune.fragagnano.ta@pec.it

Ordinanza n. 34 del 29.04.2020

Prot. n. 3829 del 29.04.2020

Oggetto: POLIZIA MORTUARIA – MISURE DI CONTRASTO PER LA DIFFUSIONE DEL COVID-19 (CORONAVIRUS).

IL SINDACO

Visto l'art. 2, comma 1, lett. V) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 08 marzo 2020 che prevede che "*sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri*";

Ritenuto di dover regolamentare nel periodo di vigenza del Decreto sopra richiamato, le modalità di accesso delle salme nel Cimitero Comunale a tutela della salute pubblica;

Visto il DPCM del 11 aprile 2020 che proroga fino al 3 maggio 2020 le misure fin qui adottate per il contenimento del contagio epidemiologico da Covid-19;

Visto il DPCM del 26 aprile 2020 che disciplina le misure per il contenimento del contagio epidemiologico da Covid-19 sino al 17.05.2020,

- l'art.1, comma 1 lett. i) del DPCM del 26.04.2020 che stabilisce "*sono consentite le cerimonie funebri con l'esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque, fino a un massimo di quindici persone, con funzione da svolgersi preferibilmente all'aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro";*

Vista, altresì, l'Ordinanza del Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, n.214 del 28.04.2020 con la quale all'art.5 stabilisce che "*con efficacia immediata, sino al 17 maggio 2020 è consentita l'apertura dei cimiteri condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramento di visitatori, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, garantendo ai frequentatori la possibilità di rispettare tra loro la distanza di sicurezza";*

Nella necessità di provvedere in merito,

Visto l'art. 50 del Dgls n. 267/2000 e seguenti;

ORDINA

Con decorrenza immediata e sino al 17 maggio 2020 (salvo diverse disposizioni)

1. l'apertura del cimitero alla cittadinanza dalle ore 8.00 sino alle 12.30 tutti i giorni della settimana facendo obbligo ai visitatori di indossare protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

2. l'apertura del cimitero dalle 7.00 alle 17.00 per consentire i lavori edili di costruzione e manutenzione delle cappelle gentilizie;

3. è fatto obbligo al custode del Cimitero di Fragagnano, in occasione di entrata dei feretri per le conseguenti operazioni di seppellimento, di consentire l'ingresso nel Cimitero Comunale ai **soli parenti del defunto** più prossimi individuati secondo l'ordine di parentela e/o affinità così espresso:

- Affini (coniuge);
- Ascendenti in linea retta (padre/madre);
- Discendenti in linea retta (figlio/figlia);

e, comunque, di vigilare affinché sia consentito l'ingresso dei congiunti n**el numero massimo di 15 persone** nel rispetto delle distanze interpersonali imposte dalle disposizioni ministeriali, oltre agli incaricati della operazione funebre, fermo restando il rispetto, da parte di questi ultimi, delle disposizioni vigenti;

4. che il periodo di osservazione della salma dovrà essere effettuato esclusivamente presso il Cimitero comunale;

5. che restano invariate le funzioni poste in capo al Servizio di Polizia Mortuaria afferenti il servizio di ricevimento delle salme;

6. che la presente Ordinanza è immediatamente esecutiva e sarà valida per tutto il periodo di vigenza del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020.

RACCOMANDA

- Alle Ditte di Onoranze Funebri, alle Associazioni ed a tutti gli operatori del settore di adottare tutte le misure idonee a garantire il contenimento della possibile diffusione di contagio del covid-19 (coronavirus);
- Ai cittadini tutti, di osservare le indicazioni del Ministero della salute (reperibili anche sul sito internet del Comune di Fragagnano) in merito a quanto in oggetto, ad evitare ogni forma di assembramento.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

L'attività di controllo della presente ordinanza è demandata al comando di Polizia Locale, a tutte le forze dell'ordine e ai presidi sanitari.

Il mancato rispetto della presente ordinanza comporta violazione all'art.650 del codice penale.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg., ovvero al Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, tutti i termini di impugnazione decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio.

Il presente provvedimento viene trasmesso, per quanto di rispettiva competenza, a :

-Gli Uffici comunali per le rispettive competenze;

-Al Comando di Polizia Locale di Fragagnano;

-Al Comando Carabinieri Fragagnano;

-A **“La Vela”** Società Cooperativa affidataria dell’appalto per la esecuzione delle operazioni necrofore nel Cimitero Comunale di Fragagnano.

Dalla Residenza Municipale

IL SINDACO
f.to. Dott. Giuseppe Fischetti